



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 21 febbraio 2020

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente,
visto l'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui biocidi (OBioc),
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

21 febbraio 2020

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 813.12

Allegato 1
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 11h lett. a,
22, 31 cpv. 1, 62c cpv. 1, 62d cpv. 3)

Nota a piè di pagina del titolo

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata²

² Il contenuto dell'elenco dei principi attivi cui può essere applicata la procedura semplificata non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi (OBioc) > Allegato 1. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.

Allegato 2
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62a cpv. 4 e 62c cpv. 1)

Nota a piè di pagina del titolo

Elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati³

³ Il contenuto dell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L'elenco dell'Unione può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.

